



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 19/25 DEL 21.06.2022

Oggetto: Disposizioni per l'attuazione in Sardegna dell'Accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario, e la disciplina della relativa formazione.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce alla Giunta che, rilevate le esigenze del territorio regionale e considerate le evoluzioni normative in ambito nazionale, si rende necessario integrare le azioni, già poste in essere, per assicurare a coloro che svolgono la professione di Assistente di Studio Odontoiatrico (di seguito ASO), percorsi formativi riconosciuti e uniformi sul territorio nazionale, a garanzia di capacità professionali, tecniche e relazionali consone al ruolo ricoperto.

Nello specifico, l'Assessore ricorda che con la deliberazione n. 42/22 del 22 ottobre 2019, in ordine all'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 1 febbraio 2006, e alla disciplina della relativa formazione, la Giunta regionale ha preso atto dell'Accordo Stato Regioni n. 209/CSR del 23 novembre 2017 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018 e, con la successiva determinazione n. 477 prot. n. 6909 del 19 febbraio 2020, il Direttore generale del Lavoro ha approvato le Linee guida regionali contenenti gli standard formativi e le modalità di riconoscimento crediti per il profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, elaborate in stretto raccordo con la Direzione generale della Sanità.

L'Assessore evidenzia che, successivamente, con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 7 maggio 2020, sono state prorogate di dodici mesi le disposizioni transitorie di cui all'art. 13 dell'Accordo succitato e, con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 17 giugno 2021, la suddetta proroga è stata disposta per ulteriori dodici mesi. L'Assessore rileva, inoltre, che la Conferenza permanente per i rapporti tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano ha successivamente approvato, il 7 ottobre 2021, un nuovo Accordo, che sostituisce l'Accordo del 23 novembre 2017, ridefinendo così l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e la disciplina della relativa formazione.



L'Accordo del 7 ottobre 2021 è stato quindi recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2022.

Per dare seguito all'evoluzione normativa descritta, l'Assessore propone di prendere atto dell'ultimo Accordo succitato.

Fatto salvo quanto disposto dall'Accordo in argomento, relativamente all'esenzione dal conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione (art. 11) e alla esenzione parziale per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione (art. 12), l'Assessore sottolinea che l'articolo 13, recante il "riconoscimento crediti formativi e titoli pregressi", prevede la possibilità, per le Regioni, di "ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di assistente di studio odontoiatrico", attraverso due modalità esplicitate ai commi 1 e 2: definizione delle competenze comunque acquisite dal richiedente, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dal decreto ministeriale 30 giugno 2015 in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze; valutazione dei titoli pregressi.

L'Assessore propone quindi che, in riferimento a quanto stabilito dal citato art. 13, comma 2, riguardo la facoltà per le Regioni e le Province autonome, nel contesto del proprio sistema di formazione, di valutare i titoli pregressi per l'acquisizione dei crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di assistente di studio odontoiatrico, siano considerate, ai fini del riconoscimento crediti, le esperienze pregresse svolte sino alla data dell'approvazione della presente deliberazione.

Sottolinea, inoltre, la necessità che sia garantito, alle lavoratrici e ai lavoratori che desiderano svolgere il ruolo di ASO, il riconoscimento delle competenze comunque acquisite, attraverso l'accesso ai servizi di individuazione e validazione delle competenze.

Per garantire alle persone che intendono conseguire il titolo di ASO e che possono avvalersi del riconoscimento di crediti formativi e titoli pregressi, l'Assessore propone, altresì, che il preventivo riconoscimento regionale dei percorsi formativi in regime di autofinanziamento sia subordinato alla previsione di una riserva di posti pari al 20% a garanzia della partecipazione degli aventi diritto all'esercizio di tali crediti, e che, per tali destinatari, le quote di iscrizione siano ridotte in proporzione



al numero di ore effettivamente da svolgere ricalcolato in funzione dei crediti spettanti, aumentato, laddove necessario, delle eventuali ore di formazione integrativa, nel limite massimo del 10% delle ore di durata residua del percorso proposto, risultante dal riconoscimento dei suddetti crediti.

Per quanto riferito ed in considerazione della natura sanitaria del profilo professionale di ASO, l'Assessore propone di dare mandato alla Direzione generale del Lavoro, di predisporre, in stretto raccordo con la Direzione generale della Sanità, le linee guida operative per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'Accordo Stato Regioni e recepite con il richiamato D.P.C.M., oltretché le modalità applicative di realizzazione di quanto proposto nella presente deliberazione, assicurando la validità degli atti ed i provvedimenti adottati e la salvaguardia dei rapporti giuridici sorti, e degli effetti prodotti, sulla base dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018, della deliberazione della Giunta regionale n. 42/22 del 22.10.2019 e della successiva determinazione del Direttore generale del Lavoro Prot. n. 6909/477 del 19.2.2020.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di prendere atto dei contenuti dell'Accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario, recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2022, (22A02657) (GU n. 102 del 3.5.2022);
- di disporre che, in riferimento a quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, citato in premessa, riguardo la facoltà per le Regioni e le Province autonome, nel contesto del proprio sistema di formazione, di valutare i titoli pregressi per l'acquisizione dei crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di assistente di studio odontoiatrico, siano considerate, ai fini del riconoscimento crediti, le esperienze pregresse svolte sino alla data dell'approvazione della presente deliberazione;



- di disporre che il preventivo riconoscimento regionale dei percorsi formativi in regime di autofinanziamento sia subordinato alla previsione di una riserva di posti pari al 20% a garanzia della partecipazione degli aventi diritto all'esercizio di tali crediti, e che, per tali destinatari, le quote di iscrizione siano ridotte in proporzione al numero di ore effettivamente da svolgere ricalcolato in funzione dei crediti spettanti, aumentato, laddove necessario, delle eventuali ore di formazione integrativa, nel limite massimo del 10% delle ore di durata residua del percorso proposto, risultante dal riconoscimento dei suddetti crediti;
- di dare mandato alla Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, di predisporre, in stretto raccordo con la Direzione generale della Sanità, le linee guida operative per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'Accordo Stato Regioni e recepite con il richiamato D.P.C.M., oltreché le modalità applicative di realizzazione di quanto proposto nella presente deliberazione, assicurando la validità degli atti ed i provvedimenti adottati e la salvaguardia dei rapporti giuridici sorti, e degli effetti prodotti, sulla base dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018, della deliberazione della Giunta regionale n. 42/22 del 22.10.2019 e della successiva determinazione del Direttore generale del Lavoro Prot. n. 6909/477 del 19.2.2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda